



## IVA

# **Responsabilità solidale del terzo per i debiti IVA di un soggetto passivo non più esistente**

di Marco Peirolo

OneDay Master

## Esportazioni e importazioni

Scopri di più

Con le **conclusioni presentate il 4 settembre 2025** in merito alla causa C-121/24, l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE ha esaminato i **limiti della responsabilità solidale del terzo per i debiti IVA di un soggetto passivo non più esistente**.

Nel caso considerato, una società bulgara, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un'altra società bulgara, **non ha versato all'Erario l'IVA addebitata in rivalsa** e, a conclusione di una procedura di insolvenza è stata disposta la **cancellazione della società dal Registro Imprese**.

Negli anni successivi, le Autorità fiscali hanno **preteso dalla società acquirente l'IVA non versata dalla società estinta** in virtù della responsabilità solidale prevista dalla norma interna in capo al destinatario di una fornitura imponibile che **sapeva o avrebbe dovuto sapere** che l'imposta indicata nelle fatture emesse nei suoi confronti non sarebbe stata versata.

Le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono **drette a stabilire fin dove si estenda la responsabilità solidale** di cui all'art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, in particolare nel caso in cui il debitore IVA sia **venuto meno come soggetto giuridico prima che il terzo sia stato chiamato a rispondere** del mancato versamento **quale debitore solidalmente responsabile**.

I **limiti della responsabilità per i debiti IVA di un terzo** sono costituiti dall'art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia **responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA**. Nondimeno, nella misura in cui la responsabilità è **utile per contrastare le frodi o gli abusi**, assume rilevanza anche l'art. 273 della stessa Direttiva. In base a tale norma, gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, **altri obblighi ritenuti necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni**, a condizione che tali obblighi **non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera**.



Secondo l'orientamento iniziale della giurisprudenza, il **divieto di detrazione** dell'imposta presuppone che il soggetto interessato **partecipi intenzionalmente a un'evasione fiscale** ([causa C-285/09 del 7 dicembre 2010](#)) e tale limite, ad avviso dell'avvocato UE, deve valere anche **per la responsabilità solidale**.

La posizione della giurisprudenza in materia di lotta alle frodi è stata ampliata nel caso in cui il soggetto interessato **avrebbe dovuto sapere che la controparte contrattuale o un ulteriore soggetto facente parte della catena di cessioni era coinvolto in una frode IVA** ([causa C-384/04 del 11 maggio 2006](#)).

Anche a seguito di tale ampliamento, nessun soggetto terzo poteva sinora, **in assenza di una frode in materia di IVA**, essere dichiarato **responsabile per il comportamento di un altro soggetto**.

Successivamente, la Corte europea ha stabilito che, nella misura in cui il soggetto passivo ha adempiuto i propri obblighi dichiarativi in materia di IVA, il **mancato versamento dell'imposta regolarmente dichiarata non può costituire, di per sé, una frode** e questo vale indipendentemente dal fatto che tale omissione avvenga **intenzionalmente o meno** ([causa C?227/21 del 15 settembre 2022](#)).

Ad avviso dell'avvocato UE, lo **stesso principio trova applicazione anche nel caso di specie**, laddove il fornitore ha regolarmente dichiarato l'IVA da versare per le forniture effettuate, omettendo però il versamento dell'imposta dovuta. In assenza di una frode, al **cliente che sapeva o avrebbe dovuto sapere che la propria controparte** non avrebbe versato l'imposta dichiarata **non può essere imputata alcuna cooperazione alla frode, ma tutt'al più la cooperazione all'omesso pagamento**.

Una **soluzione diversa** può valere **soltanto nel caso in cui alla società acquirente possa essere imputato un comportamento abusivo** realizzato mediante lo **sfruttamento (consapevole) della mancanza di un patrimonio in capo alla società venditrice**.

In sostanza, ai fini della responsabilità solidale, **non è sufficiente che il terzo sapesse o avrebbe dovuto sapere che l'imposta non sarebbe stata pagata**. È, invece, necessario che il **terzo sapesse o dovesse sapere di partecipare a una frode commessa dal debitore principale** dell'imposta o che il debitore chiamato come responsabile si comporti in maniera abusiva, ad esempio mediante il **coinvolgimento mirato di un prestatore insolvente**.

In quest'ultima ipotesi, il diritto dell'Unione Europea **giustifica la responsabilità del terzo**, per esempio sotto forma di **esclusione di quest'ultimo dalla possibilità di detrarre l'imposta pagata a monte**.

Dopo avere analizzato i presupposti della responsabilità solidale di cui all'art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, l'avvocato UE ha affermato che il debito di un terzo a titolo di responsabilità solidale presuppone una **causa giustificativa della responsabilità** e ha **carattere accessorio**



**rispetto al debito tributario del debitore d'imposta.** Nel caso in cui si **estingua il debito tributario** per effetto del venire meno del debitore d'imposta privo di successori giuridici, questo vale anche per il debito **a titolo di responsabilità solidale**. Una responsabilità solidale a carattere accessorio presuppone, infatti, che il debitore d'imposta **esista ancora al momento dell'accertamento del debito** a titolo di **responsabilità per debito altrui**.

Tuttavia, resta salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di chiamare in causa, quale ulteriore debitore dell'imposta, il **beneficiario della prestazione** nel caso di una sua **autonoma intenzionale condotta fraudolenta in materia di IVA**, qualora egli dovesse essere a conoscenza di una frode IVA commessa all'interno catena di cessioni o nel caso di un suo **comportamento abusivo**.